

Comune di Soliera

**OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 5,
D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016.**

OBIETTIVI ANNO 2025

Indice

1. Introduzione – Finalità dell’atto e ricognizione normativa	2
2. Le società in controllo pubblico del Comune di Soliera.....	6
3. Individuazione delle spese di funzionamento – Gruppo Aimag.....	8
4. Gli obiettivi alla società Aimag s.p.a. ed alle società controllate dalla stessa per l’anno 2025	9
5. Gli obiettivi sulle spese di funzionamento della società Amo S.p.a. per l’anno 2025	10

1. Introduzione – Finalità dell’atto e ricognizione normativa

Il presente documento costituisce attuazione di quanto stabilito dall’art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. (d’ora in avanti “TUSP”), secondo cui: *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”*

Con l’emanazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il legislatore, nell’ambito di un complessivo riassetto della disciplina delle società medesime, ha provveduto a dare omogeneità alla materia delle spese di funzionamento delle società in controllo pubblico, superando la precedente disposizione normativa settoriale insistente sulla materia¹, riguardante precipuamente *“divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”* e l’adeguamento delle politiche di personale alle *“disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze”*; la lettera del comma 5 dell’art. 19 TUSP permette infatti una perimetrazione del concetto di spese di funzionamento maggiormente aderente alla complessità delle spese societarie facenti capo ad ogni società, anche sulla base dell’attività svolta, e comprensiva altresì delle spese per il personale, ma non esaurentesi ad esse ed alla mera riduzione delle medesime.

Deve essere infatti evidenziato come l’intervento dei soci pubblici in materia non avvenga più nell’ottica della mera riduzione della spesa, bensì in quella del contenimento della stessa, e deve contestualizzare l’intervento stesso all’attività svolta da ogni società.

Al fine di addivenire alla definizione di specifici obiettivi per le società interessate, occorre prendere in considerazione la cornice normativa all’interno della quale esse si collocano, nonché i principali limiti ad esse imposti, in relazione ai costi sussumibili quali spese di funzionamento, per focalizzarsi sull’individuazione delle voci di bilancio da analizzare.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni normative:

- a) In materia di spese di funzionamento
 - articolo 19, comma 5, TUSP, sopra richiamato;
- b) In materia di compensi degli organi societari
 - articolo 11, commi 6 e 7, TUSP, come modificato dal d.lgs. 13 giugno 2017, n. 100
“6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. ((Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.)) Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal

¹ Articolo 18, comma 2 bis, decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge del 6 agosto 2008, n. 133, come introdotto con decreto legge del 1 luglio 2009, n. 78.

decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.”;

- articolo 4, comma 4, d.l. 6 luglio 2012 n. 95

“A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.”;

c) In materia di spese di personale

- art. 19, commi 2, 6, 7, TUSP

“2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.”

“6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”;

- art. 11, commi 10 e 12, TUSP

“10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.”

“12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.”;

- art. 5, comma 9, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. l. 7 agosto 2012, n. 135

“9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.”. ((Per le fondazioni)) lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il

divieto di conferimento di incarichi si applica ((ai soggetti di cui al presente comma)) al raggiungimento del settantesimo anno di età.”.

Con riferimento all'applicazione di tale disposizione normativa, si specifica che:

- l'art. 10 c. 1 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto che *"Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali"*.

-l'art. 8, c. 13, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. l. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto che *"Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse"*;

- l'art. 1, c. 12-sexies, del d.l. 22 aprile 2023, n. 44, conv. l. 21 giugno 2023, n. 74, ha disposto che *"L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255"*.

Inoltre, con riferimento agli organi societari, appare opportuno rammentare:

- la normativa sull'inconferibilità, di cui al comma 734 dell'art. 1 della legge 296/2006, relativa alla nomina ad amministratore di società a capitale pubblico per chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, la cui sospensione dell'applicazione (con riferimento ai risultati conseguiti negli esercizi 2020-2021-2022), disposta dall'art. 16-sexies, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. l. 17 dicembre 2021, n. 215, è terminata in data 31.12.2022;
- la normativa, di cui al terzo comma dell'art. 21 TUSP, per la quale le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono a ridurre del 30% il compenso degli amministratori salvo che il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

In relazione al quadro normativo sopra dettagliato, le società dovranno avere cura di riscontrare l'applicazione dei principali limiti ad essi imposti, di adeguare le rispettive organizzazioni come prescritto e darne riscontro con comunicazione dettagliata agli enti soci, in sede di rendicontazione diretta agli stessi.

Gli obiettivi oggetto di trattazione costituiscono una forma di indirizzo che le amministrazioni socie pongono in essere, a fronte della succitata previsione normativa, in ragione della necessità di definire un'accurata programmazione globale che, oltre agli obiettivi gestionali di cui all'art. 147 quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenga in considerazione i costi di funzionamento delle società in controllo pubblico.

Tale programmazione orienta le società controllate a scelte organizzative simili a quelle adottate dalle Amministrazioni socie, ciò nell'ottica di un'Amministrazione allargata.

2. Le società in controllo pubblico del Comune di Soliera

Il perimetro dei destinatari degli obiettivi di cui all'art. 19, comma 5, TUSP, è individuabile, come emerge dalla lettera della norma, nelle società controllate, direttamente o indirettamente, da Pubbliche Amministrazioni.

Con riferimento ad esse, l'art. 2 del TUSP precisa che deve intendersi:

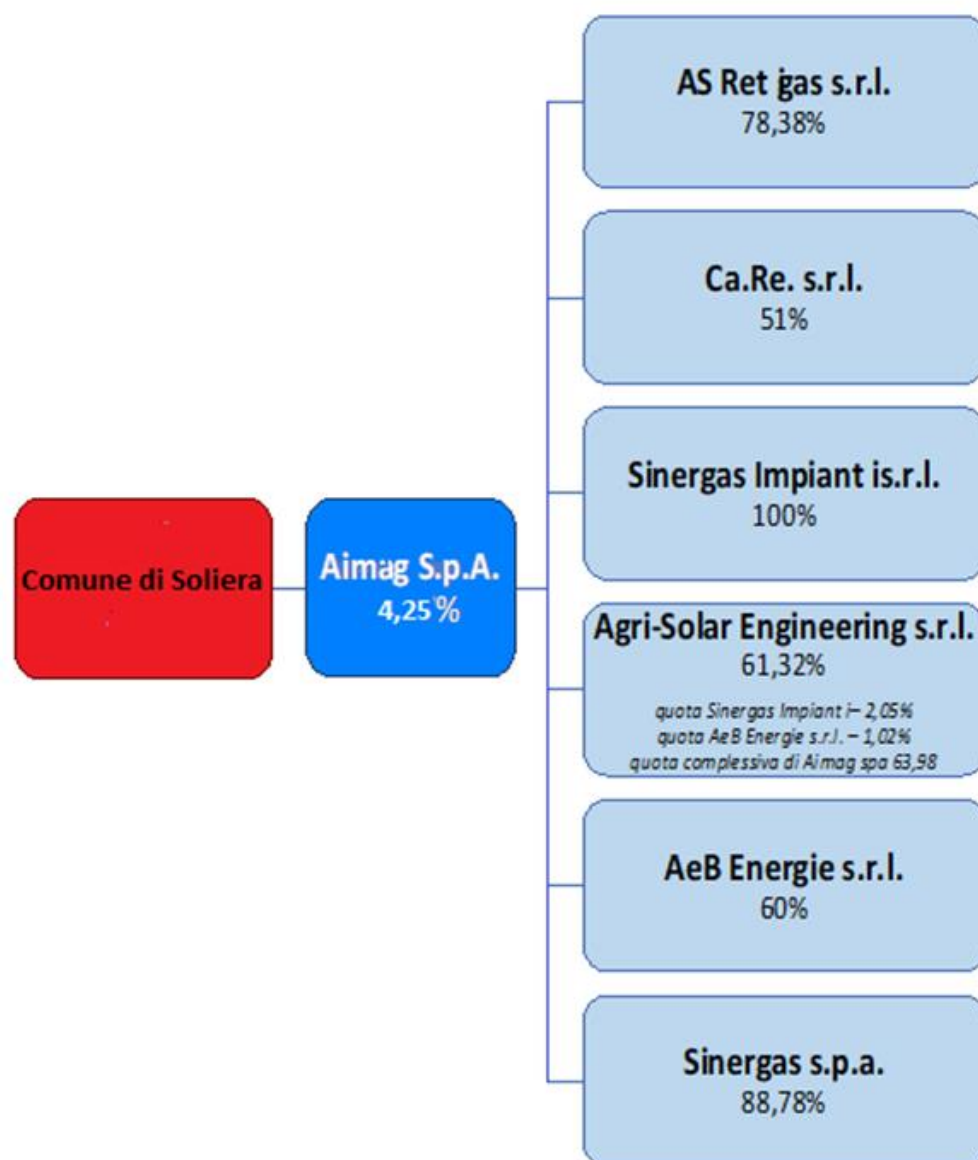
- per “società” «gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile» (art. 2, comma 1, lett. l));
- per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, comma 1, lett. f));
- per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, comma 1, lett. g));
- per “controllo” «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, comma 1, lett. b));
- per “società a partecipazione pubblica” «le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2, comma 1, lett. n));
- per “società a controllo pubblico” «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)» (art. 2, comma 1, lett. m));

Ai fini della redazione del presente provvedimento, è stata verificata la ricorrenza di situazioni di c.d. controllo pubblico rispetto a partecipazioni societarie del Comune di Soliera; da tale verifica è emerso quanto di seguito indicato:

a) sussistenza di controllo pubblico del **Gruppo Aimag** (società Aimag s.p.a. e società dalla medesima controllate, in via diretta ed indiretta), in ragione della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (e straordinaria) della società capogruppo da parte dei 21 Comuni soci, i quali detengono il 65% delle azioni ordinarie;

b) sussistenza di controllo pubblico della società **Amo s.p.a.** in ragione della natura omogenea degli enti soci, che detengono la totalità delle azioni esercitabili nelle rispettive assemblee societarie, e, conseguentemente, della natura omogenea delle relative esigenze.

Le società controllate, facenti parte del Gruppo Aimag, sono indicate nel seguente grafico, aggiornato alla data del 31/12/2024.



3. Individuazione delle spese di funzionamento – Gruppo Aimag

L'assenza di una definizione normativa del concetto di 'spese di funzionamento', riferita alle società di capitali, ha comportato la necessità di individuarne la perimetrazione; in particolare, al fine di giungere ad una coerente individuazione di tali spese, che superasse le indicazioni settoriali fornite con la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 17/07/2018 sopra richiamata, si è rivelato necessario evidenziare quali voci di bilancio, come definite dall'art. 2425 del Codice Civile, ricomprendano l'insieme delle spese necessarie alle società per l'ordinario funzionamento, nonché puntualizzare il perimetro della loro applicazione.

In ragione di quanto esposto, viene mantenuto anche per il 2025 il medesimo perimetro di spesa di funzionamento previsto per gli anni 2023-2024 facendo riferimento alle seguenti voci dei costi della produzione del conto economico del bilancio:

- voce *“B6 - spese per acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo”*;
- voce *“B7 - spese per servizi”*;
- voce *“B8 - spese per godimento di beni di terzi”*;
- voce *“B9 - spese per il personale”*;
- voce *“B11 - variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”*;
- voce *“B14 - oneri diversi di gestione”*.

Il complesso di tali spese di funzionamento, al fine di una complessiva analisi volta al contenimento delle medesime, viene rapportato al valore di produzione delle società oggetto di obiettivazione, come individuato dall'art. 2425, comma 1, lettera a) del Codice Civile.

4. Gli obiettivi alla società Aimag s.p.a. ed alle società controllate dalla stessa per l'anno 2025

Gli obiettivi per l'anno 2025 per la società Aimag e per le società controllate dalla stessa sono stati elaborati in costante confronto con la società capogruppo Aimag s.p.a., secondo la seguente logica:

- si propongono obiettivi in linea con i dati di budget 2025 per Care s.r.l. e Sinergas Impianti s.r.l.;
- per tutte le altre società si propongono obiettivi per il 2025 in miglioramento rispetto all'obiettivo previsto per l'anno 2024 ed in linea con i dati di budget 2025.

Sulla base di tale quadro, sono di seguito riportati gli obiettivi che vengono forniti alle società per l'anno 2025:

Società	Proposta obiettivo 2025	Obiettivo 2024	Infrannuale 30/06/2024	Indice dati BUDGET 2025
Aimag S.p.A.	69,6%	72,1%	74,1%	69,6%
AeB Energie s.r.l.	78,6%	85,5%	88,5%	78,6%
Agri-Solar Engineering s.r.l.	15,7%	16,3%	23,2%	15,7%
AS Retigas s.r.l.	75,7%	76,3%	71,9%	75,7%
Ca.Re. s.r.l.	94,4%	90,3%	770,5%	94,4%
Sinergas Impianti s.r.l.	84,2%	79,0%	95,2%	84,2%
Sinergas s.p.a.	89,8%	95,0%	86,3%	89,8%

Dato quanto sopra esposto, con la conseguente, estrema, complessità nell'attività di obiettivazione rispetto alle società controllate del Gruppo Aimag, gli enti soci hanno individuato come opportuna una convergenza sui valori individuati nei budget delle società controllate, permettendo così la definizione di obiettivi maggiormente confacenti alle specifiche realtà aziendali e dei mercati di riferimento; tale convergenza, che è stata preceduta da un'analitica istruttoria nella quale è stato posto in essere un raffronto tra i suddetti budget 2025, gli obiettivi per il 2024 ed i dati risultanti dal monitoraggio infrannuale 2024, ha permesso di rendere maggiormente aderenti gli obiettivi in materia di spese di funzionamento alle singole realtà societarie.

5. Gli obiettivi sulle spese di funzionamento della società Amo S.p.a per l'anno 2025.

Con riferimento alla società Amo S.p.a., in controllo pubblico in ragione della natura omogenea degli enti soci, che detengono la totalità delle azioni esercitabili nelle rispettive assemblee societarie, e, conseguentemente, della natura omogenea delle relative esigenze, già per l'anno 2022, venivano individuati obiettivi in materia di spese di funzionamento con *ratio* differente rispetto a quanto posto in essere nei confronti delle società del Gruppo Aimag s.p.a.; con riferimento a ciò, si rinvia all'allegato A della deliberazione n. 58/2022.

E' proseguito, anche per quanto riguarda gli obiettivi riguardanti gli anni 2023 e 2024, il percorso di obbiettivazione e controllo delle società, unitamente agli altri enti pubblici, soci di riferimento; conseguentemente è stata mantenuta l'impostazione degli obiettivi in materia di spese di funzionamento proposta dal socio con la partecipazione di maggioranza relativa (Comune di Modena).

Tale percorso ha portato alla condivisione, preventivamente in sede tecnica (in via concertata con i soci di riferimento e con la società) e successivamente in sede assembleare, delle proposte di obiettivi in materia di spese di funzionamento. Gli obiettivi per l'anno 2025 vengono definiti nel presente atto, al fine di mantenere coerenza ed omogeneità di ciclo documentale rispetto agli obiettivi del Gruppo Aimag, e trasfusi in atti dedicati della società, pubblicati nelle sezioni dedicate alla trasparenza dei rispettivi siti internet.

Di seguito si riportano, in apposita tabella, gli obiettivi sulle spese di funzionamento della società, per l'anno 2025.

Amo s.p.a.

Obiettivi spese di funzionamento per l'anno 2025

Obiettivo 1

Tipo di obiettivo: efficienza

Mantenimento permanente del costo della consulenza contabile (conto 32/0003) al di sotto del valore di € 16.337.

Obiettivo 2

Tipo di obiettivo: efficienza

Mantenimento della riduzione dei costi delle trasferte, esclusi quelli connessi ai progetti europei interamente rimborsati dai budget relativi ai medesimi progetti, con conseguenti riduzioni dei costi di viaggi, alberghi e ristoranti del 20% rispetto all'esercizio 2019.

Obiettivo 3

Tipo di obiettivo: efficienza

Mantenimento di minimi costi per spese di rappresentanza; indicativamente entro € 300,00 l'anno.

Obiettivo 4

Tipo di obiettivo: efficienza

Mantenimento della riduzione dei costi dell'acquisto di beni di consumo diversi almeno del 30% rispetto all'esercizio 2021.

Obiettivo 5

Tipo di obiettivo: efficienza

Consolidamento della nuova struttura organica del personale impiegato nella società, con fissazione della forza lavoro media aziendale annuale di n° 13 unità a tempo pieno, inclusi eventuali distacchi/comandi da Enti Soci e /o società affini. Non potranno essere assunte nuove unità di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal socio Comune di Modena.

Obiettivo 6

Tipo di obiettivo: efficienza

Il totale della voce “costo del personale” (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2025 non deve superare il valore di € 809.000 fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che andranno analiticamente rendicontati.

Obiettivo 7

Tipo di obiettivo: economicità

Il totale della voce “Totale costi della produzione” (voce B del Conto Economico) al 31/12/2025 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2024. Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell'incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 5 e 6 e salva la necessaria autorizzazione del Comune per procedere a nuove assunzioni.

Obiettivo 8

Tipo di obiettivo: efficacia

La società non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società (anche se ciò avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal fine) che non siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti soci, che non svolgano alcuna delle attività elencate nell'art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo, salvo che il Comune di Modena la autorizzi preventivamente in modo espresso.

Obiettivo 9

Tipo di obiettivo: economicità

La società dovrà realizzare per l'esercizio 2025 un risultato di bilancio non negativo.

Obiettivo 10

Tipo di obiettivo: qualità

Conferma del principio del miglioramento continuo dei diversi indicatori ambientali (ad esempio riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'uso dei materiali riciclabili, adozione di modalità di spostamento sostenibili nei viaggi aziendali e negli spostamenti casa-lavoro).